



**UDINE MERCATI S.r.l.**

**Modello di Organizzazione Gestione  
e Controllo D.Lgs. 231/01**

**ALLEGATO 5**

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

*(redatto in attuazione della Legge 190/2012 s.m.i. e secondo quanto previsto nel “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA) 2013, 2016 e 2019 e relativi aggiornamenti).*

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Piano di prevenzione della corruzione	CdA	27.01.2016
01	Aggiornamento ragione sociale	CdA	26.07.2016
02	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-Aggiornamento	CdA	21.07.2017
03	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-Aggiornamento annuale	CdA	29.01.2018
04	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-Aggiornamento annuale	CdA	29.01.2019
05	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-Aggiornamento annuale	CdA	31.01.2020



**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

**Rev05\_2020**

**SOMMARIO**

PREMESSE .....	4
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	5
1.1 La Legge 190/2012 di prevenzione alla corruzione .....	5
1.2 Le misure organizzative per la prevenzione della Corruzione applicate alle Società in controllo pubblico .....	7
1.3 Funzioni del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza .....	9
1.4 Adempimenti per la prevenzione della corruzione .....	10
1.5 Il processo di adozione del PPCT .....	11
2. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE .....	13
2.1 L'Autorità Nazionale Anticorruzione .....	13
2.2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica .....	14
2.3. Il Responsabile dell'attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione .....	14
3. CONTESTO ESTERNO .....	17
4. CONTESTO INTERNO .....	18
5. APPROCCIO METODOLOGICO .....	19
5.1 Il "rischio" .....	19
5.2 Analisi del contesto .....	20
5.3 Valutazione del rischio .....	23
5.4 Trattamento del rischio .....	25
5.5 Monitoraggio e riesame .....	26
5.6 Consultazione e comunicazione .....	26
6. CATALOGO REATI .....	27
6.1 Peculato (art. 314 C.P.) .....	27
6.2 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.) .....	27
6.3 Malversazione a danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis C.P.) .....	27
6.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.P.) .....	27
6.5 Concussione (art. 317 C.P.) .....	28
6.6 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis C.P.) .....	28
6.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.) .....	28
6.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.) .....	28
6.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.) .....	29
6.10 Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.) .....	29
6.11 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 C.P.) .....	29
6.12 Rivelazione e utilizzazione d'invenzioni di segreti di ufficio (art. 326 C.P.) .....	30
6.13 Rifiuto di atti di ufficio (art. 328 C.P.) .....	30
6.14 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 331 C.P.) .....	30
6.15 Sottrazione o danneggiamento di cose (art. 334 C.P.) .....	30
6.16 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro (art. 335 C.P.) .....	31
6.17 Traffico di influenze illecite (346 bis C.P.) .....	31
6.18 Turbata libertà degli incanti (353 C.P.) .....	32
6.19 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353bis C.P.) .....	32
6.20 Astensione dagli incanti (354 C.P.) .....	32
6.21 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 C.P.) .....	32
6.22 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.) .....	33
6.23 Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) .....	33
6.24 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile) .....	34
7. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMATE DA UDINE MERCATI S.R.L. ....	34
7.1 MISURE DI CARATTERE GENERALE .....	35
7.1.1 Conflitto d'interesse .....	35
7.1.2 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi .....	36
7.1.3 Codice di comportamento e sistema disciplinare .....	37
7.1.4 Rotazione dei dipendenti .....	39



**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

**Rev05\_2020**

7.1.5 Il <i>Pantouflage</i> .....	40
7.1.6 Patti d'integrità .....	41
7.1.7 Tutela del dipendente che segnala l'illecito (c.d. <i>whistleblowing</i> ) .....	42
7.1.8 Organismi indipendenti di valutazione .....	44
7.2 MISURE DI CARATTERE SPECIALE .....	45
7.2.1 Regole di condotta specifiche da osservare per la prevenzione del rischio .....	45
7.2.1.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	45
7.2.1.2 Rapporti con i fornitori di beni e servizi .....	46
7.2.1.3 Rapporti con i dipendenti e collaboratori per acquisizione e progressione del personale .....	47
7.2.2. Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione .....	47
7.2.2.1 Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza .....	48
7.2.2.2 Flussi informativi da e verso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ...	50
7.2.2.3. Informatizzazione dei processi .....	52
8. TRASPARENZA .....	52
8.1 Contesto normativo di riferimento .....	52
8.2 Obiettivi e finalità .....	53
8.3 Responsabile per la trasparenza .....	54
8.5 Dati oggetto di pubblicazione e soggetti incaricati della pubblicazione .....	55
8.7 Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza .....	55
8.8 Alimentazione dei flussi informativi .....	55
8.9 Informatizzazione dei processi .....	56
8.10 L'accesso civico "semplice" e "generalizzato" .....	56
8.11 Trasparenza e Tutela dei dati personali .....	58
8.12 Durata degli obblighi di pubblicazione .....	60
09. LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETA' ALLA NORMATIVA .....	61
10. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI .....	63
11. RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012 .....	66



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

## PREMESSE

La società UDINE MERCATI S.r.l. (di seguito anche la Società), già costituita sotto forma di società per azioni il 1 dicembre 1999, da Soci pubblici e privati, al fine di sviluppare il complesso del Mercato Agroalimentare all'ingrosso di Udine.

In particolare la Società, la cui attività è iniziata il 1 aprile 2000, (i) gestisce i mercati all'ingrosso e altri impianti e strutture commerciali e di servizio; (ii) progetta e realizza opere per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento di mercati all'ingrosso esistenti; (iii) promuove iniziative per la valorizzazione del mercato e dei prodotti in esso commercializzati.

La Società svolge la propria attività a Udine in Piazzale dell'Agricoltura ed ha visto nel tempo mutare profondamente le esigenze operative logistiche, commerciali e gestionali dei propri interlocutori. Si è delineata in maniera sempre più definita l'esigenza di adeguare, razionalizzare, ampliare e modernizzare la struttura del proprio complesso al fine di potersi affermare quale Polo Agroalimentare a servizio non solo dell'intera Regione Friuli Venezia Giulia ma anche, forte della privilegiata posizione geografica e delle intrinseche potenzialità, dei vicini paesi d'oltre confine quali l'Austria, la Slovenia, la Croazia ed in generale dei paesi dell'est europeo.

Il capitale sociale di Udine Mercati srl ammonta ad Euro 160.000 ed è interamente versato.

Le partecipazioni della Società sono le seguenti:

Soci	valore	%
Comune di Udine	89.600,00	56%
C.O.M.A.U. S.C.AR.L. - In liquidazione	40.000,00	25%
C.C.I.A.A. di Udine	16.000,00	10%
Aster Coop Soc. Coop.	9.600,00	6%
Banca di Udine Credito Cooperativo	1.600,00	1%
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Udine	1.600,00	1%
Confederazione Italiana Agricoltori	1.600,00	1%
	<b>160.000,00</b>	<b>100%</b>

Alla luce della compagine societaria sopra esposta, Udine Mercati, risulta essere una società controllata da Enti Pubblici che, complessivamente, detengono il 66% del Capitale Sociale.



**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

**Revo5\_2020**

Si rende quindi necessario adempiere a quanto richiesto dalla Legge 190/2012 in tema di Prevenzione alla Corruzione.

## **1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

### **1.1 La Legge 190/2012 di prevenzione alla corruzione**

La Legge 190 del 6 novembre 2012 (così detta LAC) ha introdotto rilevanti misure volte alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Ai sensi della normativa in oggetto, il concetto di "corruzione" viene inteso nella sua accezione più ampia, comprensiva di tutto il novero di situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, venga riscontrato l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

La Legge n. 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli art. 20 e 21 della Convenzione Penale della corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

La Convenzione ONU del 31 ottobre 2003 ha infatti previsto a carico di ciascuno Stato membro il compito di elaborare ed applicare politiche di prevenzione alla corruzione efficaci e coordinate.

In ottemperanza a quanto sopra, mediante la suddetta Legge, l'Italia ha introdotto nel proprio ordinamento un sistema organico di prevenzione alla corruzione su due livelli:

- (i) Livello nazionale – il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) elaborato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)
- (ii) Livello decentrato – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)- elaborato da ogni amministrazione pubblica alla luce delle indicazioni del PNA, ovvero misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ex D.lgs. 231/2001, per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Tale articolazione mira ad assicurare, da un lato, uniformità interpretativa e d'indirizzo su tutto il territorio nazionale, dall'altro, l'adozione di strategie e misure anticorruzione ad hoc, calibrate sulle specifiche esigenze e problematicità delle strutture organizzative di riferimento.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

La normativa anticorruzione è ispirata al raggiungimento di specifici obiettivi, quali:

- ✓ la riduzione delle opportunità di corruzione;
- ✓ l'aumento della capacità di monitorare gli atti che potrebbero generare la corruzione;
- ✓ la creazione di un contesto procedurale sfavorevole alla corruzione;
- ✓ il coinvolgimento di tutto il personale dell'apparato amministrativo nel contrasto della corruzione e dei fenomeni di mala amministrazione.

Come specificato da ANAC, da ultimo con la Delibera n. 1064/2019, il PNA è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ed è strumento mediante il quale ANAC coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione.

Di fondamentale rilevanza inoltre, nello spirito della Legge 190/2012, è la Trasparenza, concepita quale strumento finalizzato ad operare in maniera eticamente corretta, nonché volto a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, valorizzando al contempo l'*accountability* con i cittadini.

In attuazione a quanto statuito dalla Legge 190/12 sono stati inoltre emanati:

- (i) il D.lgs. 39/2013 che delinea le ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- (ii) il D.lgs. 33/2013 che disciplina in materia di Trasparenza gli adempimenti previsti nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della Legge 190/2012.

Da ultimo è stato adottato il D.lgs. 97/2016 che ha apportato modifiche ed integrazioni tanto alla Legge 190/2012, tanto al D.lgs. 33/2013.

Il particolare, il decreto di cui trattasi:

- ha introdotto il comma 2-bis all'art. 1 della Legge 190/2012, individuando a livello normativo i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione, distinguendo gli stessi tra soggetti tenuti ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e soggetti che hanno la possibilità di introdurre misure integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231 del 8 giugno 2001;



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

- ha delineato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza, estendendolo i relativi adempimenti anche a soggetti, di significativa soglia dimensionale, non tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione;
- ha introdotto il diritto di accesso civico generalizzato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, Legge 190/2012, introdotto dal D.lgs. 97/2016, i soggetti individuati dall'art. 2 bis, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, sono fra i destinatari della normativa in materia di anticorruzione.

Fra i soggetti di cui al precedente art. 2 bis, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 figurano le società a controllo pubblico, così come definite dal D.lgs. 175/2016.

L'art. 2, co. 1, lettera m) D.lgs. 175/2016 (TUSP), definisce "società a controllo pubblico" le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b) dello stesso articolo, dove per "controllo" si intende:

- la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, il quale dispone che "sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;
- quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

### **1.2 Le misure organizzative per la prevenzione della Corruzione applicate alle Società in controllo pubblico**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione si è più volte espressa al fine di dissipare i dubbi circa l'ambito di applicabilità della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 alle società in controllo pubblico.

Di particolare rilevanza a riguardo risulta la Determinazione ANAC n° 1134/2017, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 97/2016 e del TU in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. 175/2016.



**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

**Revo5\_2020**

La suddetta determinazione rappresenta un autorevole strumento chiarificatore attraverso il quale sono state analiticamente affrontate le modalità di programmazione, di pubblicità e il contenuto delle misure anticorruzione che le società e gli enti in controllo pubblico sono tenuti ad adottare, evidenziando le opportune analogie e distinzioni rispetto agli adempimenti previsti a carico delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, c.2, D.lgs. 165/2001.

Quanto all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, in ottemperanza al D.lgs. 97/2016, l'Autorità anticorruzione ha distinto:

- le pubbliche amministrazioni (in senso stretto) di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, tenute ad adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC);
- i soggetti di cui all'art. 2 bis, comma 2, del D.lgs. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001, anche sotto forma di Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PPCT).

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti, le Società come Udine Mercati s.r.l, possono dunque dedicare all'interno del documento illustrativo del MOG 231 una sezione specifica, facilmente identificabile, ove vengano illustrate misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione.

La logica dell'impianto normativo di cui al D.lgs. 231/2001 e quella risultante dalla Legge 190/2012 sono profondamente diverse: ad esse corrispondono forme di gestione e responsabilità opposte, ma complementari.

Mentre le misure di cui al D.lgs. 231 sono volte a prevenire la commissione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, le misure di cui alla Legge 190/2012 devono invece essere idonee ad evitare reati commessi in danno alla società stessa.

Premesso quanto sopra, ANAC ha ritenuto opportuno che venga assicurato un controllo coordinato della prevenzione dei rischi ex D.lgs. 231 e dei rischi di corruzione di cui alla Legge 190/2012, nell'ottica di ricomprendere nel novero dei controlli tutte le attività svolte dalla società e prevenire qualsiasi fenomeno di mala amministrazione e illegalità.

Infine, nonostante l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 non costituisca adempimento obbligatorio ai sensi della Legge 190/2012, ANAC ha vivamente





ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

raccomandato alle Società di provvedervi, richiedendo adeguata motivazione ove si decida in senso contrario.

Si evidenzia che Udine Mercati si è perfettamente adeguata a tali prescrizioni adottando, in data 27.06.2016 il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01, successivamente aggiornato in data 18.06.2018; il presente Piano ne costituisce parte integrante.

### 1.3 Funzioni del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

ANAC definisce il PPCT uno strumento di organizzazione, affidando ad esso una funzione cardine direttamente connessa all'espletamento delle attività di pubblico interesse da parte delle Società e degli enti in controllo pubblico.

Il Piano individua il grado di esposizione della Società al rischio di fenomeni di corruzione o mala amministrazione e, al contempo, identifica e definisce le misure atte a prevenire il verificarsi dei fenomeni stessi (Delibera ANAC n. 1064/2019)

Come evidenziato da ANAC, da ultimo nel PNA 2019, il PPCT adottato dalla Società, al fine di fungere da concreto strumento di prevenzione, deve necessariamente tener conto delle specificità ordinamentali e dimensionali, nonché del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo della realtà cui si riferisce.

In conformità a quanto sopra, l'elaborazione del Piano presuppone il diretto coinvolgimento:

- ✓ dell'Organo di Indirizzo della Società in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione. Tale determinazione è elemento essenziale e inderogabile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Oltre a ciò l'Organo di indirizzo è chiamato a definire le strategie di gestione del rischio e a predisporre la struttura organizzativa e funzionale della società al fine di creare reale supporto ed una posizione di autonomia nei confronti del RPCT;
- ✓ del RPCT, titolare in esclusiva del potere di predisposizione e di proposta del PPCT all'Organo di indirizzo;
- ✓ dei Responsabili di funzione e dei dipendenti, chiamati a dare il loro apporto conoscitivo al fine della corretta analisi del contesto societario e dei processi adottati;
- ✓ dell'OIV (o struttura con funzioni analoghe), che fornisce indicazioni utili all'analisi del contesto



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

- ✓ degli *stakeholders*, che possono essere coinvolti tramite talune forme di consultazione.

Il Piano deve altresì individuare un sistema di monitoraggio da parte del RPCT, dei Dirigenti ed OIV delle misure di prevenzione della corruzione, nonché un sistema di reportistica al RPCT circa lo stato di avanzamento dei lavori (Delibera ANAC n. 1064/2019).

Altro contenuto indefettibile del Piano riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.

Il D.lgs. 97/2016 ha soppresso il riferimento esplicito della Legge 190/2012 al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Ciò comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PPCT in "apposita sezione".

Quest'ultima deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

#### **1.4 Adempimenti per la prevenzione della corruzione**

Per quanto attiene specificatamente alle società in controllo pubblico, i contenuti minimi delle misure di prevenzione della corruzione sono definiti nella già richiamata Determina n. 1134/2017, cui rinvia espressamente anche il PNA 2019.

In estrema sintesi, le società e gli enti controllati dalle pubbliche amministrazioni sono tenuti a:

- ✓ analizzare il proprio contesto interno ed esterno, la propria struttura organizzativa ed i processi, anche non formalizzati, al fine di individuare le aree ed i settori di rischio ove potrebbero verificarsi fatti corruttivi;
- ✓ assicurare un sistema integrato di controlli di prevenzione dei rischi nell'ottica di ottemperare tanto al D.lgs. 231/2001, tanto alla Legge 190/2012;
- ✓ prevedere specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge 190/2012;
- ✓ verificare le cause ostative al conferimento degli incarichi ai sensi del D.lgs. 39/2013 e del D.lgs. 175/2016;



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

- ✓ assicurare lo svolgimento delle attività in linea con quanto previsto dalla disciplina della Trasparenza (D.lgs. 33/2013);
- ✓ prevedere un'adeguata formazione di tutto il personale in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;
- ✓ assicurare la piena tutela del dipendente che segnala illeciti;
- ✓ prevedere dei flussi informativi adeguati che consentano ai cittadini di avere notizie sull'attività svolta dalla Società;
- ✓ pubblicare sul proprio sito internet, alla sezione "Società Trasparente", il PPCT adottato e tutti i dati, le informazioni e i documenti indicati nell'Allegato n. 1) della Determina n. 1134/2017;
- ✓ nominare un Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza (RPCT). L'ANAC ritiene debba essere un dirigente di primo livello della società/ente e non un soggetto esterno.

In aggiunta a quanto prescritto nella predetta Determina, il PNA 2019 prevede alcuni strumenti ulteriori atti a prevenire o contrastare fenomeni corruttivi.

Fra questi, come meglio si dirà nei paragrafi successivi, rilevano in particolar modo:

- ✓ il coinvolgimento del personale nel processo di gestione del rischio;
- ✓ l'adozione di codici etici e di comportamento;
- ✓ la prevenzione e la gestione del conflitto di interessi;
- ✓ la rotazione del personale;
- ✓ l'istituto del *pantouflage*;
- ✓ i patti di integrità;
- ✓ la nuova disciplina in materia di tutela del dipendente che effettui la segnalazione di un illecito (c.d. *Whistleblower*).

### 1.5 Il processo di adozione del PPCT

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 190/2012, l'organo di indirizzo della Società definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Sulla base degli obiettivi così definiti, le misure anticorruzione vengono elaborate dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza che collabora stabilmente con l'Organismo di Vigilanza.



**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

**Rev05\_2020**

I Responsabili dei singoli Uffici sono tenuti a partecipare, nell'ambito delle rispettive competenze, all'identificazione e alla valutazione dei rischi: ciò risulta quanto mai fondamentale al fine di consentire al RPCT e all'organo di indirizzo di definire misure concrete e sostenibili sul lato organizzativo.

Deve essere infine assicurato anche il coinvolgimento dei dipendenti, chiamati a partecipare attivamente sia al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, sia in sede di definizione delle misure di prevenzione (Determinazione 12/2015; Determinazione n. 831/2016; Determina n. 1134/2017, Determinazione n. 1074/2018 e, da ultimo, Determinazione n. 1064/2019).

Ciò premesso, il PPCT viene adottato annualmente (entro il 31 gennaio), su proposta del RPCT, dall'organo di indirizzo, ossia dal Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

ANAC raccomanda all'organo di indirizzo di condividere con maggiore accuratezza possibile i contenuti delle misure, eventualmente provvedendo dapprima all'approvazione di uno schema di PPCT e solo successivamente adottando la sua versione definitiva, completa di eventuali modifiche e migliorie.

Come evidenziato dall'Autorità Anticorruzione, *“al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del D.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurarne funzioni e poteri idonei”*.

Da ciò si evince quindi l'importanza che il Piano venga redatto con la collaborazione dell'organo di indirizzo, collaborazione che si sostanzia anche nella previsione di “aggiustamenti organizzativi” della struttura monitorata, con il fine dichiarato, da una parte, di facilitare il compito di monitoraggio e predisposizione delle misure di prevenzione, le quali impatteranno anche sull'organizzazione e, dall'altra, di rendere queste il più efficaci possibili poiché calate in una realtà organizzata secondo modelli funzionali ed adeguati allo scopo istituzionale.

A seguito della loro adozione, le misure anticorruzione dovranno essere pubblicizzate, tanto all'interno della Società, mediante strumenti predisposti ad hoc, tanto al suo esterno, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, sezione “Società trasparente”. La pubblicazione deve



**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

**Revo5\_2020**

avvenire non oltre un mese dall'adozione. I piani e le loro modifiche devono rimanere pubblicati assieme a quelli degli anni precedenti (Determinazione ANAC n. 1064/2019).

Il sistema di redazione e approvazione così delineato pare all'evidenza volto a penetrare il più possibile nel tessuto organizzativo della Società, nonché ad assicurare una piena conoscenza delle dinamiche interne e una consapevole responsabilizzazione di tutti i soggetti destinatari, chiamati a partecipare a vario titolo alla programmazione, all'adozione, all'attuazione e al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano e, ai sensi dell'art.1, co. 14, L. 190/2012 redige la relazione annuale recante il rendiconto sull'attuazione delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1, co. 10, lett. a) il RPCT provvedere inoltre alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

## **2. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE**

### **2.1 L'Autorità Nazionale Anticorruzione**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ANAC) è stata istituita dall'art. 13 del D.lgs. 150/2009.

Per mandato istituzionale l'ANAC svolge attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, promuove l'integrità, la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia della pubblica amministrazione, indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione.

Tale missione istituzionale è il risultato di un quadro normativo che nel tempo ha visto l'evoluzione progressiva di funzioni e compiti.

Dalle competenze originariamente attribuite dal Decreto istitutivo (D.lgs. 150/2009) che prevedeva l'esercizio di funzioni consultive, di regolazione, vigilanza e controllo, la Legge 190/2012 prima e il D.lgs. 33/2013 poi, hanno attribuito nuovi compiti e definito nuovi strumenti di intervento con lo scopo di prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti che sono l'espressione di fenomeni corruttivi.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

Oltre alla funzione consultiva e di accompagnamento, l'ANAC ha mantenuto le funzioni di indirizzo in materia di trasparenza e ha visto rafforzate quelle di vigilanza e di controllo sul rispetto del sistema della trasparenza anche nei confronti di enti pubblici e privati in controllo pubblico in precedenza esclusi dal novero dei soggetti destinatari degli obblighi.

Il Decreto Legge n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, sopprimendo l'AVCP e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell'ANAC che oggi può essere individuata nella *“prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione”*.

## **2.2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri risponde alle esigenze di modernizzazione della pubblica amministrazione italiana e partecipa all'attività di contrasto alla corruzione.

Il Dipartimento, di cui si avvale un Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio, promuove le iniziative di riforma dell'amministrazione in direzione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Con l'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto Legge 23 giugno 2014, n. 90, le competenze dell'ANAC, già CIVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009, sono state trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica.

## **2.3. Il Responsabile dell'attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione**

La figura è stata istituita dalla Legge 190/2012. La nuova disciplina privilegia l'unificazione in capo ad un unico soggetto dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'incarico di Responsabile della Trasparenza, pur non vietando il perdurare della separazione dei ruoli. ANAC ha



**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

**Revo5\_2020**

infatti riconosciuto la possibilità di mantenere distinte le figure di cui trattasi esclusivamente ove esistano obiettive difficoltà organizzative.

L'unificazione del ruolo in un unico soggetto nasce dalla visione del legislatore di integrare in modo completo l'organizzazione aziendale con i flussi informativi e la loro pubblicazione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte evidenziato che, al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, il RPCT non debba ricoprire alcun ruolo come componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione o dell'Organismo di Vigilanza; seppur sia tenuto a mantenere una pregnante interazione e collaborazione con le suddette figure in conformità con il disposto del D.lgs. 97/2016 (Determina n.1134/2017; Delibera n. 1074/2018 e Delibera n. 1064/2019).

L'art. 1, co. 7, Legge 190/2012 statuisce che il RPCT è individuato dall'Organo di Indirizzo, di norma fra i dirigenti di ruolo in servizio, il quale dispone le eventuali modifiche organizzative idonee ad assicurare la piena autonomia ed effettività dell'incarico.

L'identificazione di tale figura deve inoltre ricadere su soggetti che abbiano sempre mantenuto una condotta integerrima e che, pertanto, non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari. Il soggetto identificato deve garantire la stessa "buona immagine e il decoro" della Società (Delibera ANAC n. 1064/2019).

Nella Determina n. 1134/2017 è stabilito che la Società debba vagliare l'eventuale sussistenza di conflitti d'interesse, dando preferenza, per quanto possibile, a dirigenti che non siano preposti o non svolgano attività nei settori più esposti a rischio corruttivo.

Nelle sole ipotesi in cui la Società sia priva di dirigenti, ovvero gli stessi siano preposti ad aree ad alto rischio corruttivo, il RPCT può essere individuato in un soggetto che non rivesta la qualifica di dirigente, ma che sia adeguatamente competente in materia di anticorruzione e trasparenza. In quest'ultimo caso, l'organo di indirizzo deve assicurare una vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto individuato.

A salvaguardia dell'autonomia del RPCT, vengono previste specifiche tutele avverso la revoca o l'adozione di misure discriminatorie collegate allo svolgimento delle sue funzioni, che si concretizzano nella richiesta di riesame del relativo provvedimento da parte dell'Autorità Anticorruzione.



**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

**Revo5\_2020**

È inoltre opportuno prevedere un'integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT (Delibera ANAC n. 1064/2019).

In continuità con la Determina ANAC n. 1074/2018, nel PNA 2019, è stata dedicata grande attenzione al ruolo e ai poteri del RPCT, che sono stati analiticamente definiti (Parte IV, nonché Allegato n.3, Determina n. 1064/2019 "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza").

Il RPCT svolge in particolare le seguenti funzioni:

- ✓ elabora - in via esclusiva - la proposta di piano della prevenzione e della trasparenza alla luce delle linee indicate dall'organo di indirizzo;
- ✓ svolge un ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, tanto in sede di predisposizione del PPCT, tanto in fase di monitoraggio;
- ✓ propone lo stesso all'Organo di indirizzo che lo deve adottare entro il 31 gennaio di ogni anno;
- ✓ segnala all'Organo di Indirizzo e all'OIV le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli Uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le suddette misure;
- ✓ definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- ✓ verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- ✓ propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni e di mutamenti dell'organizzazione;
- ✓ verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ✓ individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- ✓ redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione;
- ✓ controlla l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- ✓ segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;





**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

**Revo5\_2020**

- ✓ svolge un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e del monitoraggio del codice di comportamento;
- ✓ è competente per il riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta;
- ✓ è attore e destinatario dei flussi informativi provenienti dai referenti presenti nell'amministrazione e dispone di una linea di report continuativo nei confronti dell'organo di indirizzo politico;
- ✓ vigila sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ex D.lgs. 39/2013 e può dare impulso al relativo procedimento sanzionatorio.

### **3. CONTESTO ESTERNO**

I dati e le informazioni rilevanti ai fini di comprendere il contesto esterno in cui opera Udine Mercati s.r.l. sono stati colti in primo luogo dalla lettura del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2020 adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia che tiene conto a sua volta della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 del Presidente della Corte d'appello di Trieste (Trieste, 27 gennaio 2018), della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste (Trieste, 27 gennaio 2018), della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia (Trieste, 16 febbraio 2018) e della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia (Trieste, 16 febbraio 2018).

Come evidenziato nel documento di cui sopra, la situazione della Regione presenta un indice di delitti basso rispetto al resto della nazione.

Il quadro generale viene considerato "abbastanza rassicurante" circa la resistenza a pressioni o influenze dominanti, anche tenuto conto della collocazione frontiera del territorio.

Alla luce di quanto emerso e sinteticamente riportato si può cautamente concludere che il contesto esterno in cui opera Udine Mercati s.r.l. non espone la Società ad un alto rischio di verificazione di fenomeni corruttivi. Tale considerazione deve essere naturalmente rapportata al rischio specifico identificato da GIT in relazione ai singoli processi in cui si estrinseca la sua attività (Allegato 2 Mappatura dei rischi).



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

#### 4. CONTESTO INTERNO

Ai fini della corretta valutazione e gestione del rischio, il PNA 2019 ha evidenziato la necessità che la Società provveda ad un'adeguata analisi del proprio contesto interno. Alla luce di quanto sopra si procede a riportare i dati che risultano all'uopo rilevanti.

L'amministrazione della Società è attualmente affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri eletti dall'Assemblea. I consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea nominata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.


Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato nell'Assemblea dei Soci del 18 giugno 2019.

Con Delibera del Consiglio del 15.02.2000 è stato inoltre nominato il Direttore Generale di Udine Mercati, nella persona di Andrea Sabot.

Oltre ai controlli svolti all'interno della Società, vengono regolarmente effettuati ulteriori controlli da parte di soggetti esterni, quali il Sindaco Unico (nominato dall'Assemblea) e l'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti attualmente in forza a tempo indeterminato sono tre un Dirigente e due impiegate.

L'organigramma della Società risulta essere il seguente:



## 5. APPROCCIO METODOLOGICO

### 5.1 Il “rischio”

Lo scopo principale della legge della prevenzione della corruzione è evitare il rischio che condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali, riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione, possano essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di “fatti” corruttivi (Delibera n. 1064/2019).

Come anticipato al paragrafo n. 1.1, la prevenzione della corruzione si articola su due piani, tra loro strettamente correlati: quello nazionale, mediante il PNA adottato da ANAC, e quello decentrato, mediante i Piani e le misure adottati dalle singole realtà destinatarie del PNA.

Spetta alla singola realtà, dunque, valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo la metodologia dettata dall’Autorità Nazionale.

Il PNA 2019 (Allegato n. 1, Delibera n. 1064/2019) ha integrato, modificato ed aggiornato le indicazioni in parte già previste nei PNA precedente divenendo, per espressa previsione, “l’unico



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo” ed introducendo un nuovo approccio valutativo del rischio di tipo qualitativo.

Con riguardo a quest’ultimo punto, ANAC ha statuito che il nuovo approccio valutativo può essere applicato in modo graduale, ma in ogni caso entro e non oltre l’adozione del PPCT 2021-2023.

La nuova metodologia comprende le seguenti fasi:

1. analisi del contesto (esterno ed interno);
2. analisi dei processi;
3. valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione);
4. trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure);

nonché le attività trasversali di:

- consultazione e comunicazione;
- monitoraggio e riesame.

## 5.2 Analisi del contesto

Come già evidenziato, l’analisi del contesto esterno ed interno alla Società costituisce la fase preliminare di gestione del rischio.

Nell’ambito dell’analisi del contesto esterno si devono comprendere ed esaminare le principali dinamiche territoriali e settoriali, nonché la sussistenza di eventuali influenze o pressioni di interessi esterni cui la Società potrebbe, in ipotesi, essere soggetta. Rilevano quindi le caratteristiche del territorio sul quale insiste la struttura organizzativa e quello di destinazione dei servizi, nonché le relazioni esistenti con gli *stakeholder* (es. soci e fornitori).

Tale valutazione si snoda in due momenti: quello dell’acquisizione dei dati rilevanti e quello dell’interpretazione dei dati stessi.

I dati possono essere acquisiti sia da fonti esterne, che interne alla Società. Essi devono essere selezionati in funzione dell’individuazione delle aree di rischio da affrontare prioritariamente e della migliore elaborazione delle misure anticorruzione.

Quanto alle fonti esterne, esse possono essere rappresentate ad esempio da banche dati, studi di settore o pubblicazioni. Quanto alle fonti interne, la Società può avvalersi delle interviste con



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

l'Organo di indirizzo, delle eventuali segnalazioni *Whistleblowing* ricevute, dei risultati del monitoraggio del RPCT.

L'analisi del contesto interno deve invece prendere in considerazione la struttura organizzativa della Società (es. organigramma, ruoli, responsabilità, politiche, obiettivi, strategie, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, cultura dell'etica) ed i processi organizzativi.

Il "processo" è un concetto organizzativo, definito da ANAC come *"una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)"* (Delibera n.1064/2019).

La c.d. mappatura dei processi consiste nell'individuare e rappresentare le attività societarie. Tale attività costituisce il fulcro dell'analisi del contesto interno e risulta fondamentale al fine di rilevare eventuali inefficienze e di modulare le misure anticorruzione in base alle peculiarità della struttura di riferimento.

La mappatura si articola a sua volta nelle fasi di: identificazione, descrizione e rappresentazione.

#### Identificazione

L'identificazione presuppone la rilevazione e la classificazione di tutte le attività interne e consiste nella predisposizione dell'elenco completo dei processi svolti dalla Società.

Nel PNA 2019 si legge inoltre che: *"L'elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte."*

A riguardo, la Legge 190/2012 (art. 1 comma 16) ha individuato alcune aree che ritiene comuni alle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse partecipate:

- ✓ acquisizione e gestione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.lgs. 150/2009);
- ✓ contratti pubblici (scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 163/2006. Fasi delle procedure di approvvigionamento);

- ✓ provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati);
- ✓ provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)

La rivisitazione del PNA, pubblicata dall'ANAC in data 2 novembre 2015, aveva già individuato ulteriori Aree, così declinate:

- ✓ gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- ✓ controlli, verifiche e ispezioni e sanzioni;
- ✓ incarichi e nomine;
- ✓ affari legali e contenziosi.

È stato infine previsto che oltre alle aree di rischio sopra evidenziate, ogni società debba verificare l'esistenza di "Aree Specifiche" degne di essere monitorate e che sono in diretta dipendenza rispetto alle peculiarità esistenti nell'attività svolta dalla società.

Udine Mercati s.r.l. ha prontamente provveduto ad individuare alcune ulteriori attività da considerare e monitorare nel processo di valutazione del rischio di corruzione:

- ✓ gestione presenze;
- ✓ rapporti con istituti di credito;
- ✓ gestione corrispondenza.

#### Descrizione

A seguito della loro identificazione, i processi devono essere adeguatamente descritti. Tale fase risulta particolarmente efficace per identificare eventuali criticità nel processo.

ANAC ritiene prioritario procedere ad identificare le finalità del processo, le attività che lo scandiscono, nonché le unità organizzative coinvolte e quelle responsabili.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

Rappresentazione

Gli elementi descrittivi devono infine essere rappresentati secondo la modalità prescelta dalla società stessa.

La completa descrizione dei processi a rischio, identificati da Udine Mercati s.r.l., è rappresentata in forma tabellare nel Manuale Protocolli allegato al presente piano, ove vengono altresì dettate le regole comportamentali ed operative, per ogni singolo processo, cui devono sottostare le Unità Organizzative coinvolte e/o responsabili dello stesso.

**5.3 Valutazione del rischio**

Nell'ambito della fase di cui trattasi, vengono definite le priorità di intervento, nonché le relative misure correttive e preventive. Essa si articola a sua volta in tre momenti:

1. identificazione degli eventi rischiosi;
2. analisi del rischio;
3. ponderazione del rischio.

Identificazione degli eventi rischiosi

Tale fase consiste nell'identificare, in relazione ad ogni processo rilevato nella mappatura, i comportamenti e i fatti che, anche solo in ipotesi, siano idonei a dar luogo a fenomeni corruttivi o di mala amministrazione.

In relazione ai processi in cui sia già stato rilevato un elevato livello di rischio ovvero in relazione ai quali si siano già verificati fatti critici, l'oggetto di analisi è rappresentato dalle singole attività del processo.

Ciascun ente, anche in relazione alle proprie dimensioni e peculiarità, stabilisce le tecniche da utilizzare per la definizione dei rischi. In ogni caso devono naturalmente essere prese in considerazione le risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno, l'eventuale sussistenza di precedenti giudiziari (nell'ambito della propria società o di realtà affini), le risultanze del monitoraggio posto in essere dal RPCT, le segnalazioni *Whistleblowing*, nonché ogni altro elemento emerso nell'espletamento dell'attività sociale.

Analisi del rischio

In tale fase devono essere in primo luogo analizzati e compresi i fattori abilitanti gli eventi corruttivi.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

In coerenza con quanto indicato da ANAC si riportano a titolo esemplificativo taluni fattori abilitanti: l'assenza di controlli, la mancanza di trasparenza, l'assenza di rotazione del personale in relazione agli incarichi maggiormente esposti a rischio, l'inadeguatezza del personale in relazione alle funzioni affidate, l'inadeguata diffusione della cultura della legalità.

In secondo luogo la Società deve procedere alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun processo o attività di cui sopra. Ai fini di effettuare tale valutazione occorre:

- a) scegliere l'approccio valutativo;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio.

Una delle riforme di maggiore portata del PNA 2019 consiste nell'espressa preferenza per un approccio valutativo di tipo qualitativo, anziché quantitativo. Ciò rappresenta un forte punto di rottura rispetto alla precedente metodologia valutativa introdotta dal PNA 2013 (allegato n.5) e fino ad oggi applicata.

Nel PNA 2019, si legge infatti che *“l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire”*, di conseguenza, ai fini della valutazione del rischio, non dovrebbero più essere utilizzate analisi meramente statistiche o matematiche.

La preferenza viene accordata per un approccio che dia compiuta e trasparente evidenza di una valutazione motivata e basata su specifici criteri definiti dalla stessa società, in funzione delle proprie peculiarità.

In conformità a quanto indicato da ANAC, Udine Mercati s.r.l. ha preso in considerazione i seguenti indicatori:

- livello di interesse “esterno”;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA/Società;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
- opacità del processo decisionale;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano;
- grado di attuazione delle misure di trattamento.





ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

I dati e le informazioni necessarie al fine di esprimere la suddetta valutazione possono essere forniti da soggetti con adeguate competenze ovvero dai responsabili delle unità organizzative. L'operazione deve in ogni caso essere coordinata dal RPCT. La stima deve basarsi su evidenze e dati oggettivi, quali ad esempio precedenti giudiziari, segnalazioni pervenute, rassegne stampa.

Fermo l'approccio qualitativo sopra descritto, per la definizione del livello di rischio si può ricorrere ad una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso), dando sempre adeguata evidenza dei presupposti e delle motivazioni.

In conformità alle disposizioni del PNA richiamato, la Società ha provveduto a misurare, in relazione ad ogni processo mappato e tenendo conto dei dati raccolti, gli indicatori sopra illustrati, applicando ad essi la sopra descritta scala di misurazione.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori è stata evidenziata una valutazione complessiva del rischio di ogni processo.

La valutazione finale di rischiosità del processo non costituisce ad ogni modo mera media delle valutazioni dei singoli indicatori, bensì è frutto di un'analisi complessiva del processo cui si è data ulteriore evidenza in forma discorsiva (vedasi Allegato 2 Mappatura dei rischi).

Ponderazione del rischio

La fase di valutazione deve condurre infine alla ponderazione del rischio, finalizzata a definire le priorità di trattamento dei rischi e le conseguenti azioni da intraprendere.

**5.4 Trattamento del rischio**

Sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione, la fase di trattamento del rischio risulta infine finalizzata all'individuazione e conseguente programmazione degli interventi organizzativi, ossia delle misure di prevenzione della corruzione (specifiche e generali). Fra di esse ANAC ha ritenuto particolarmente rilevanti le misure di semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione dell'etica). Devono essere naturalmente evitate misure astratte, poco chiare o irrealizzabili.

La programmazione delle misure deve essere realizzata tenendo conto di taluni elementi descrittivi indicati da ANAC:

- indicazione delle diverse fasi e modalità di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura;



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

- responsabilità;
- indicatori di monitoraggio.

La pianificazione triennale degli interventi elaborata dal RPCT da Udine Mercati s.r.l. è illustrata al paragrafo n. 10 del presente Piano.

### 5.5 Monitoraggio e riesame

Il PPCT deve essere inteso come un documento di programmazione. Attività trasversale e continuativa che deve pertanto caratterizzare il processo di gestione del rischio è costituita dal monitoraggio circa l'attuazione e l'idoneità delle misure programmate.

Tale attività è attribuita al RPCT, anche se è possibile demandare un monitoraggio di primo livello, in forma di autovalutazione, ai responsabili degli uffici tenuti ad adottare la misura oggetto di monitoraggio, ciò però solo nelle aree in cui il rischio di corruzione risulti più basso. In ogni caso il RPCT è tenuto a verificare le risultanze dell'autovalutazione e ad effettuare una valutazione di secondo livello.

In coerenza con quanto sopra esposto, ANAC ha evidenziato l'importanza di elaborare un piano di monitoraggio ove indicare:

- i processi e le attività oggetto del monitoraggio;
- la periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento delle verifiche.

Per l'espletamento delle verifiche il RPCT può naturalmente pianificare e svolgere specifici audit.

Oltre a monitorare l'attuazione della misura programmata, il RPCT deve contestualmente valutarne l'idoneità nel prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi. Per tale attività può avvalersi della collaborazione dell'OIV (o organismo con funzioni analoghe) o delle strutture di vigilanza e audit interno.

Il RPCT deve infine provvedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema con cadenza, quantomeno, annuale.

### 5.6 Consultazione e comunicazione

Ulteriori attività trasversali che caratterizzano il processo di gestione del rischio sono:



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

- la consultazione dei soggetti interni ed esterni alla Società (specie in sede di analisi del contesto);
- la comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.

## 6. CATALOGO REATI

Si fornisce di seguito l'elencazione dei reati rilevanti ai sensi della Legge 190/2012.

### 6.1 Peculato (art. 314 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

### 6.2 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

### 6.3 Malversazione a danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis C.P.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

### 6.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.P.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

#### **6.5 Concussione (art. 317 C.P.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

#### **6.6 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (art.318 c.p.) ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (art.319 c.p.).

L'art. 319 bis c.p. prevede delle circostanze aggravanti.

L'art.320 c.p. prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

L'art. 321 c.p. prevede che le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applichino anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

#### **6.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.)**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

#### **6.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

#### **6.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.)**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri .

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

#### **6.10 Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

#### **6.11 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 C.P.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragioni



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 Euro.

**6.12 Rivelazione e utilizzazione d'invenzioni di segreti di ufficio (art. 326 C.P.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio comunque abusando della sua qualità rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**6.13 Rifiuto di atti di ufficio (art. 328 C.P.)**

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

**6.14 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 331 C.P.)**

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

**6.15 Sottrazione o danneggiamento di cose (art. 334 C.P.)**

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

**6.16 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro (art. 335 C.P.)**

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 Euro.

**6.17 Traffico di influenze illecite (346 bis C.P.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

**6.18 Turbata libertà degli incanti (353 C.P.)**

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

**6.19 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353bis C.P.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

**6.20 Astensione dagli incanti (354 C.P.)**

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.

**6.21 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 C.P.)**

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:





ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

#### **6.22 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.)**

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

#### **6.23 Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

#### **6.24 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

#### **7. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMATE DA UDINE MERCATI S.R.L.**

Le misure volte alla prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012, previste nel presente Piano, sono state elaborate dal RPCT:

- in coordinamento con l'OIV ed in collaborazione con i dipendenti;
- tenendo conto dei risultati dell'analisi del contesto esterno ed interno;
- in considerazione delle risultanze della valutazione del rischio;
- in continuità con le operazioni intraprese negli anni precedenti;
- in conformità a quanto indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Delibera n. 1064/2019.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

## 7.1 MISURE DI CARATTERE GENERALE

### 7.1.1 Conflitto d'interesse

La prevenzione del conflitto di interesse, che risponde al principio generale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, risulta intrinsecamente connessa alla prevenzione di potenziali fenomeni corruttivi.

Come chiarito da ANAC (Delibera n. 1064/2019), ai fini della Legge 190/2012 la nozione di conflitto di interesse deve essere intesa in senso ampio, *“attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale”*.

La gestione della problematica di cui trattasi deve estrinsecarsi nell'adozione di diverse misure, fra le quali:

1. l'obbligo di astensione del dipendente. Tale obbligo discende direttamente dalla Legge (art. 1, co. 41, Legge 190/2012 e art. 6-bis Legge 241/1990) ed è altresì previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. In aggiunta a quanto sopra, il codice etico adottato da Udine Mercati s.r.l. dedica uno specifico paragrafo alla gestione del conflitto di interessi imponendo a tutti i dipendenti della società di evitare qualsivoglia situazione in cui si possa manifestare un conflitto e di astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente, o per il tramite di altre persone, di eventuali situazioni di convenienza di cui siano venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.
2. l'applicazione della disciplina di cui al D.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità/incompatibilità degli incarichi;
3. l'adozione di codici di comportamento;
4. la rotazione dei dipendenti;
4. il divieto di *pantouflage*;
5. la necessaria autorizzazione dell'amministrazione nelle ipotesi di incarichi extraistituzionali. A riguardo si evidenzia che il rapporto di lavoro del personale di Udine Mercati s.r.l. è sottoposto a



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

norme privatistiche (C.C.N.L. Commercio e Terziario) che non prevedono l'obbligo di esclusività dell'attività lavorativa. Tuttavia, al fine di adempiere alle indicazioni di ANAC, si prevede che il dipendente che intenda esercitare attività extra lavorative, ne dia preventiva comunicazione al RPCT che valuterà l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse.

6. la previsione di clausole di salvaguardia che determinino l'esclusione del concorrente dalla gara o alla risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto dei protocolli di legalità o del patto di integrità.

### 7.1.2 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

L'Autorità Nazionale anticorruzione ha affrontato in più occasioni il tema dell'inconferibilità e dell'incompatibilità degli incarichi pubblici di cui al D.lgs 39/2013 (Comunicato del Presidente dd.14 maggio 2015, Delibera n. 833/2016 e, da ultimo, Delibera n. 1064/2019).

Ai sensi dell'art. 1, D.lgs. 39/2013, l'ambito soggettivo del decreto stesso si estende anche alle Società in controllo pubblico, come Udine Mercati s.r.l.

Lo stesso Decreto, all'articolo 1, fornisce inoltre una definizione puntuale di questi termini:

- per “**inconferibilità**” si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- per “**incompatibilità**” si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, e, nel corso dell'incarico stesso, presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

La ratio della normativa consiste, all'evidenza, nella volontà di assicurare lo svolgimento imparziale dell'attività amministrativa fissando peraltro i requisiti di moralità e onorabilità necessari al fine di ricoprire incarichi amministrativi e dirigenziali.

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle suddette disposizioni e i relativi contratti sono nulli. I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati (artt. 17 e 18, co. 1, D.lgs. 39/2013).

Lo svolgimento dell'incarico in situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico stesso e la risoluzione del relativo contratto decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Ai sensi della predetta normativa il RPCT della società deve svolgere una vigilanza interna che si affianca a quella esterna, svolta da ANAC.

Udine Mercati s.r.l si è conformata, sin dall'entrata in vigore del D.lgs. 39/2013, alle disposizioni dello stesso, acquisendo e pubblicando sul proprio sito, alla sezione società trasparente, le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 39/2013.

### **7.1.3 Codice di comportamento e sistema disciplinare**

L'Autorità Anticorruzione, nel recepire quanto disposto dall'art. 1, comma 44 della Legge 190/2012, prescrive alle società e agli enti privati in controllo pubblico di provvedere ad adottare apposito Codice di Comportamento ovvero, ove siano già provvisti di codice etico o di comportamento approvati ai sensi del D.lgs. 231/2001, di provvedere a loro integrazione mediante introduzione di specifiche regole di comportamento atte a prevenire la commissione di reati di corruzione (Delibera ANAC n. 1134/2017).

La Delibera ANAC n. 1074/2018 ha in particolar modo evidenziato il ruolo fondamentale del Codice al fine di *tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo - organizzativo.*

Udine Mercati s.r.l. ha da tempo adottato il proprio Codice Etico che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunque denominati.



**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

**Revo5\_2020**

Il Codice Etico è implementato ed integrato dal Codice di Comportamento previsto dal DPR 62/2013.

Il Codice di comportamento definisce, ai fini dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti della società sono tenuti ad osservare.

Sia il Codice Etico che il Codice di Comportamento richiamano principalmente i seguenti valori:

- ✓ l'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti interni ed esterni;
- ✓ la trasparenza nei confronti dei Soci, dei portatori di interesse e dei cittadini;
- ✓ il rispetto dei dipendenti e l'impegno a valorizzare le capacità professionali;
- ✓ l'impegno sociale;
- ✓ la tutela della salute, della sicurezza ambientale e dell'ambiente;
- ✓ più in generale il rifiuto di ogni condotta atta a porre in essere comportamenti e atti che possono rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato presupposto di cui al paragrafo 6, ovvero concorrere, contribuire o favorire anche per interposta persona anche indirettamente le relative fattispecie criminose.

I principi e le regole di condotta dettati dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento sono altresì integrati dalle regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Aspetto essenziale per l'effettività del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni previste nello stesso, del Codice Etico, del Modello 231/2001 e delle procedure interne disposte ai fini della prevenzione sia dei reati di corruzione che di quelli contemplati dal D.lgs. 231/2001.

Nel Modello 231 in essere è previsto un sistema sanzionatorio in funzione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto dalla società con i soggetti destinatari del modello.

Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale di Udine Mercati s.r.l. compresi i componenti del Consiglio di Amministrazione, i collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti con la società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare e delle relative sanzioni, indipendentemente dall'instaurazione e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria per i medesimi fatti.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

Sia il Codice Etico che il Regolamento Disciplinare fanno parte integrante del presente Piano.

#### 7.1.4 Rotazione dei dipendenti

Come nel PNA 2018, anche nel PNA 2019 la rotazione ordinaria del personale, disciplinata dalla Legge 190/2012, viene considerata come una misura organizzativa preventiva ai reati corruttivi o, più in generale, a fenomeni di mala gestione nell'ambito dell'azione amministrativa.

L'allegato n. 2 al PNA 2019 è interamente dedicato a tale istituto.

Secondo ANAC l'alternanza riduce il rischio che un dipendente possa essere sottoposto a pressioni esterne o che possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

La suddetta Autorità ritiene inoltre che l'ambito soggettivo della misura si estende a tutti i pubblici dipendenti ed è compito delle amministrazioni promuovere l'adozione di misure di rotazione da parte degli enti dalle stesse controllati o vigilati.

La realizzazione della misura deve in ogni caso rispettare i diritti individuali e sindacali del lavoratore e va correlata all'esigenza di ottemperare ai principi di buon andamento e continuità dell'azione amministrativa.

Esistono della realtà, come in quella in esame, dove il ristretto numero di dipendenti limita o impedisce del tutto la possibilità di rotazione degli incarichi.

Consapevole di tale impedimento, ANAC suggerisce l'adozione di misure alternative alla rotazione al fine di evitare che un dipendente abbia controllo esclusivo dei processi, come:

- l'articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni");
- il rafforzamento delle misure di trasparenza;
- maggiore compartecipazione del personale alle attività proprie dell'ufficio del dirigente;
- introduzione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali;
- doppia sottoscrizione degli atti;
- collaborazione fra più ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio.

In ottemperanza a quanto sopra, Udine Mercati s.r.l., sensibile a queste raccomandazioni, ritiene di dover applicare, per il triennio 2020-2022, le seguenti tecniche alternative:

- il rafforzamento delle misure di trasparenza;
- maggior condivisione delle attività tra dirigente e dipendenti;



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

- richiesta di una reportistica periodica sull'attività svolta;
- individuazione della segregazione delle funzioni.

Per quanto attiene poi alla rotazione straordinaria di cui all'art. 16, co. 1 D.lgs. 165/01, che segue alla verifica dei fenomeni corruttivi, con la Delibera n. 215/2019 ANAC ha stabilito che negli enti di diritto privato in controllo pubblico il provvedimento motivato, con il quale viene valutato se applicare la misura, può essere adottato facoltativamente (a differenza che per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, co. 2, D.lgs. 165 ove esso è obbligatorio). Rimane fermo però l'obbligo dell'ente di agire immediatamente dopo avere avuto la notizia dell'avvio del procedimento penale.

### 7.1.5 Il Pantouflage

L'istituto di cui trattasi è disciplinato dall'art. 16 ter del D.lgs 165/2001 introdotto dalla Legge 190/2012. Ai sensi del suddetto articolo *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (..) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.”* La norma mira ad evitare che il dipendente di una pubblica amministrazione possa, in occasione del suo ufficio, instaurare le basi per una trattativa di lavoro con soggetti privati con cui sia venuto in contatto; situazione che lo renderebbe pertanto idoneo a divenire oggetto di pressioni o condizionamenti a totale discapito dei principi che regolano l'azione amministrativa.

La norma sopra richiamata ha sollevato diversi dubbi interpretativi, cui ANAC, mediante il PNA 2019, ha provato a porre rimedio.

Quanto all'ambito di applicazione, ANAC ha ritenuto che esso si estenda:

- ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, co. 2, D.lgs. 165/2001 (compresi i soggetti legati alla PA da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo);
- dipendenti degli enti pubblici economici;
- titolari degli incarichi considerati nel D.lgs. 39/2013 *“ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo”*.





ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

Quanto alla nozione di “attività negoziale”, l’Autorità ha precisato che, ai sensi del suddetto articolo, sono coinvolti:

- tutti coloro che esercitano concretamente ed effettivamente per conto della PA poteri autoritativi o negoziali che si concretizzano nell’emanazione di provvedimenti amministrativi o nel perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente (dirigenti, apicali, soggetti cui sono conferite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente)
- coloro che, partecipando al procedimento, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale (dipendenti)

La nozione di soggetto privato destinatario dell’attività della pubblica amministrazione deve intendersi in senso ampio, comprensivo anche di soggetti, formalmente privati, partecipati dalla PA.

Le conseguenze previste dalla normativa per la violazione del divieto sono particolarmente gravi: i contratti conclusi o gli incarichi conferiti all’ex dipendente saranno nulli; mentre al soggetto privato sarà preclusa la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione nei tre anni successivi ed avrà altresì l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In materia di *pantouflage*, l’Autorità esercita un’attività consultiva e di vigilanza.

Per assicurare la prevenzione del fenomeno, coerentemente con le indicazioni di ANAC, Udine Mercati s.r.l. ha individuato le seguenti misure:

- l’obbligo del RPCT, qualora venga a conoscenza della violazione del divieto, di segnalare la situazione al CdA;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell’obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto.

#### 7.1.6 Patti d’integrità

Ai sensi dell’art. 1, co. 17, Legge 190/2012 *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”*



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

Mediante l'accettazione di tali clausole l'operatore economico si impegna dunque ad eseguire il contratto mediante un comportamento improntato a criteri di legalità, trasparenza e correttezza e ad astenersi da comportamenti di tipo corruttivo.

Udine Mercati s.r.l., sensibile alle indicazioni dell'Autorità (Delibera n. 494/2019), si impegna ad effettuare le seguenti operazioni:

- *“l’inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente”;*
- *prevedere, nei suddetti piani e/o protocolli, “sanzioni a carico dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità”.*

#### **7.1.7 Tutela del dipendente che segnala l'illecito (c.d. *whistleblowing*)**

*Whistleblower* è la definizione inglese che identifica il dipendente che, dall'interno del proprio ente di appartenenza, segnala condotte illecite non nel proprio interesse individuale, ma nell'interesse pubblico, perché non venga pregiudicato un bene collettivo.

L'art. 1, co. 51, Legge 190/2012 ha inserito l'art. 54 bis all'interno del D.lgs. 165/2001. Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”* ha poi modificato l'art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni.

L'istituto è stato infine modificato dalla Legge 179/2017 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

ANAC è intervenuta a più riprese al fine di promuovere l'applicazione di adeguati sistemi di *whistleblowing* presso tutte le pubbliche amministrazioni, individuando, al contempo, criteri idonei per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

rapporto di lavoro ( Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, superate dalle recentissime linee guida attualmente in fase di approvazione “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001”; Delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 “Regolamento recante l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”; Delibera n. 312 del 2019 “Modificazioni al Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001).

Quanto all’ambito soggettivo, la disciplina si applica a tutte le amministrazioni pubbliche tenute all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza ai sensi dell’art. 1, co. 2-bis, Legge 190/2012, che richiama a sua volta l’art. 2 bis, co.2, D.lgs. 33/2013.

La normativa trova pertanto applicazione in relazione ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, ai dipendenti di enti pubblici economici e di enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della pubblica amministrazione.

Sotto il profilo oggettivo, la tutela riguarda le segnalazioni o denunce effettuate nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione che abbiano ad oggetto condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Come evidenziato da ANAC, l’istituto risulta finalizzato a “valorizzare l’etica e l’integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.”

La nozione di “fatti illeciti” deve essere intesa in senso ampio, comprensivo sia dei reati contro la PA (Titolo II, Capo I del codice penale), sia di tutte quelle “situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

Quanto al nesso con il rapporto di lavoro, si ritiene che possa trattarsi di fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

Con Delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 è stato approvato il Regolamento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art 54 bis, poi modificato dalla Delibera n. 312 del 2019.

Mediante il suddetto Regolamento, l'Autorità Anticorruzione ha inteso definire le modalità di presentazione delle segnalazioni da parte del dipendente pubblico che potrà avvalersi di sistemi di crittografia idonei a garantire la riservatezza della sua identità e del contenuto della sua segnalazione.

Sono state inoltre disciplinate le singole fasi del procedimento sanzionatorio, prevedendo la facoltà della controparte di richiedere un'audizione ovvero presentare memorie, documenti o deduzioni scritte.

Viene infine assicurata, in ottemperanza alle norme sulla trasparenza, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito istituzionale dell'ANAC e, ad alcune condizioni, sul sito dell'Amministrazione o dell'Ente. Per quanto riguarda le modalità di segnalazione, nonché i relativi aspetti oggettivi e soggettivi si rimanda all'apposito allegato del MOG 231/2001 "Regolamento whistleblowing".

#### **7.1.8 Organismi indipendenti di valutazione**

Le modifiche che il D.lgs. 97/2016 ha apportato alla Legge 190/2012 hanno rafforzato le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.Lgs 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC.

Ai sensi dell'art. 1, co. 8 bis Legge 190/2012 l'OIV:

- ✓ attesta gli obblighi di pubblicazione;
- ✓ riceve le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;
- ✓ verifica la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e trasparenza;



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

- ✓ verifica i contenuti della relazione annuale del RPCT (ex art. 1, co. 14 della stessa Legge). A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.

Anche nel PNA 2019 (Delibera n. 1064/2019) è stata fermamente evidenziata la necessità di assicurare una stretta correlazione fra il PPCT e gli obiettivi definiti negli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance.

Quanto alle società in controllo pubblico, ANAC ha prescritto di individuare al loro interno, in relazione alla propria organizzazione, il soggetto più idoneo a svolgere le medesime funzioni attribuite dalla legge all'OIV.

In conformità a tali raccomandazioni, Udine Mercati s.r.l. ha attribuito le funzioni di OIV all'Organismo di Vigilanza.

Quanto agli adempimenti in materia di trasparenza, l'OIV attesta annualmente l'assolvimento da parte di Udine Mercati s.r.l. degli obblighi di pubblicazione, redigendo la prevista relazione accompagnata dalla griglia di rilevazione secondo le modalità e le indicazioni elaborate anno per anno da ANAC (da ultimo, Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019).

## 7.2 MISURE DI CARATTERE SPECIALE

### 7.2.1 Regole di condotta specifiche da osservare per la prevenzione del rischio

I reati indicati al paragrafo n. 6 presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, Consulenti e collaboratori, Organi ispettivi, Gestione del personale, e possono interessare le seguenti aree/funzioni:

- Consiglio di Amministrazione
- Direzione
- Area Amministrativa
- Area Acquisti

#### 7.2.1.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il pericolo di integrazione dei reati di cui trattasi discende dalla sussistenza di continui e stringenti rapporti tra Udine Mercati Srl e gli Enti della Pubblica Amministrazione.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

In particolare per la peculiarità dell'attività svolta, la società intrattiene rapporti con Enti Pubblici per:

- ✓ gestione del Mercato Agroalimentare attraverso un contratto di servizio;
- ✓ richieste di finanziamenti.

In generale, nei rapporti con Pubblica Amministrazione è necessario seguire le seguenti regole:

- ✓ i rapporti con i rappresentanti della PA nello svolgimento delle operazioni attinenti le attività sensibili, sono tenuti dal responsabile della funzione interessata o da un soggetto da questi delegato;
- ✓ è fatto divieto a chiunque di intrattenere rapporti per conto della società con esponenti della PA;
- ✓ di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere informato tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre agli organismi di vigilanza in carica;
- ✓ i procuratori, sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell'attività di ciascuno possa riguardare la competenza dell'altro;
- ✓ i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti con il responsabile della funzione o dal soggetto da questi delegato;

#### 7.2.1.2 Rapporti con i fornitori di beni e servizi

Relativamente al processo di acquisizione di beni e servizi si evidenzia quanto segue:

- ✓ gli atti deliberativi per l'acquisizione di beni e servizi o appalti lavori, devono essere posti in essere nel rigoroso rispetto delle disposizioni di leggi applicabili in relazione alla procedura aziendale di riferimento;
- ✓ i soggetti partecipanti alle commissioni di gara devono agire nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni del Codice Etico, del rigore, imparzialità e riservatezza;
- ✓ i soggetti partecipanti alle commissioni di gara devono respingere ogni tipo di pressione indebita onde evitare trattamenti di favore nei confronti dei partecipanti.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

### 7.2.1.3 Rapporti con i dipendenti e collaboratori per acquisizione e progressione del personale

L'Organo Amministrativo deve garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza ed inoltre:

- ✓ l'assunzione deve avvenire nel rigoroso rispetto delle leggi, delle procedure definite dalla società per l'assunzione del personale;
- ✓ l'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato e mantenuto agli atti a cura del funzionario responsabile;
- ✓ i contratti della società con i consulenti devono essere predefiniti in forma scritta e devono riportare chiaramente modalità, svolgimento e costo dell'incarico;
- ✓ i compensi di collaboratori e consulenti devono trovar adeguata congruità in considerazione delle prassi esistenti sul mercato o, se possibile, rispetto a tariffe vigenti.

### 7.2.2. Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione

L'obiettivo primario del presente piano è quello di assicurare un'ampia e partecipata conoscenza dello stesso da parte dei dipendenti della Società, degli Enti di controllo e dei cittadini.

A tal fine il Piano ed i suoi aggiornamenti annuali vengono pubblicati sul sito internet di Udine Mercati s.r.l. nella sezione denominata "Società Trasparente".

Il Piano è frutto dell'apporto conoscitivo del personale di Udine Mercati s.r.l. compresi i referenti delle singole unità organizzative presenti nella struttura.

Tutti i dipendenti devono inoltre essere edotti circa l'esistenza del Piano ed i contenuti delle misure in esso programmate. I dipendenti sono inoltre chiamati, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ad uniformarsi ai contenuti del predetto Piano, traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in termini di prevenzione della corruzione.

La società, attraverso il Responsabile del Piano di Prevenzione della Corruzione, attua un idoneo sistema informativo nei confronti Soci.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

#### 7.2.2.1 Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza

In conformità alle disposizioni di ANAC, fra gli obiettivi strategici definiti da Udine Mercati s.r.l. per il triennio 2020-2022 figura l'incremento della formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il piano formativo adottato avrà quale oggetto:

- ✓ la conoscenza della normativa e le sue evoluzioni;
- ✓ il codice etico e il codice di comportamento adottati da Udine Mercati s.r.l.,
- ✓ il catalogo reati;
- ✓ le aree a rischio (e l'aggiornamento di nuove aree sensibili);
- ✓ le procedure da attuare per evitare e circoscrivere il rischio reato e la verifica di conflitti d'interesse;
- ✓ il confronto tra dipendenti per conoscere l'estensione del rischio in altre aree non di propria competenza;
- ✓ l'omogeneizzazione dei processi per garantire la costituzione di buone pratiche amministrative che possano ridurre ulteriormente il rischio di corruzione;
- ✓ gli obblighi di pubblicità e trasparenza e le tempistiche di aggiornamento.
- ✓ la procedura interna per la gestione dell'accesso civico.

La formazione sarà inoltre finalizzata a fornire ai dipendenti, specie in quelli operanti nelle aree a rischio, strumenti per riconoscere eventuali conflitti di interesse ovvero situazioni critiche cui dovrebbe discendere l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione.

L'approccio seguito sarà di tipo "pratico", procedendo altresì alla discussione di casi specifici.

Gli incontri potranno essere organizzati in modo tale da costituire gruppi di lavoro, strutturati in base agli obiettivi specifici dell'incontro stesso.

Il piano formativo sarà definito con le seguenti fasi d'azione:





**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

Rev05\_2020

- ✓ individuazione dei dipendenti, quadri e dirigenti coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione e successiva pianificazione degli interventi di aggiornamento della normativa;
- ✓ verifica del grado di informazione e conoscenza delle materie a rischio di corruzione in possesso dei dipendenti;
- ✓ sensibilizzazione verso comportamenti atti a prevenire situazioni a rischio di corruzione con particolare attenzione ai temi dell'etica e della legalità dei comportamenti.

Udine Mercati s.r.l., in particolare, adotta il seguente programma formativo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

<b>Tempistiche</b>	<b>Destinatari</b>	<b>Formazione</b>
I semestre	Dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (triennio 2020/2022);</li> <li>- Diffusione e condivisione del manuale dei Protocolli, aree maggiormente a rischio, regole operative e di condotta; catalogo reati;</li> <li>- Conflitto di interessi, casi pratici;</li> <li>- Gli attori del contrasto alla corruzione. Ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Doveri del dipendente. Flussi informativi da e verso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.</li> </ul>
II semestre	Dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. 33/2013. Il Responsabile della Trasparenza e gli altri soggetti coinvolti nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Procedure adottate.</li> <li>- Tempistiche di aggiornamento di dati, informazioni e documenti. Modalità di pubblicazione e conservazione dei dati.</li> </ul>



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Gli obblighi di trasparenza alla luce della recente normativa in materia di tutela dei dati personali.</li><li>- L'accesso civico</li></ul>
--	--	---

Al termine degli incontri formativi, ai dipendenti potrà essere richiesto di compilare degli appositi questionari di apprendimento.

Il monitoraggio dei percorsi formativi, in termini di frequenza e conseguimento dell'attestato di partecipazione sarà effettuato, con cadenza semestrale, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

#### **7.2.2.2 Flussi informativi da e verso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone le regole in materia di flussi informativi con i Soci, gli Organi di governo, l'OdV, i Dipendenti e le Autorità di vigilanza.

Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di monitoraggio sull'efficacia del Piano e sullo stato della sua operatività, consentendo l'accertamento a posteriori delle cause che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva, rendendo possibile la sua eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato di corruzione.

Devono comunque essere oggetto di comunicazione:

SU BASE OCCASIONALE, da parte dell'Organo di governo, le informazioni concernenti l'assetto organizzativo della Società e i cambiamenti che hanno riflessi sull'attuazione delle misure del Piano;

SU BASE OCCASIONALE, da parte del Dirigente, la necessità di cambiamenti procedurali nelle aree a rischio reato, conseguenti a mutamenti dell'attività e dell'organizzazione societaria;

SU BASE PERIODICA, da parte del Dirigente le informazioni sulle attività aventi rilevanza in materia di anticorruzione;

SU BASE PERIODICA, da parte dell'OdV, le relazioni sull'attività compiuta e tutti i rilievi concernenti la parte del MOG dedicata ai reati contro la PA, al fine di garantire il coordinamento e la collaborazione proficua tra i due Organi;



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

SU BASE OCCASIONALE, ogni altra informazione di qualsivoglia genere, fornita da Organi di governance, personale o terzi, attinente l'attuazione o la violazione del Piano nelle aree di attività a rischio nonché il rispetto delle previsioni di legge, utili ai fini dell'assolvimento dei compiti del Responsabile della prevenzione;

SU BASE PERIODICA, da parte del RPCT, il Piano e i suoi aggiornamenti, la relazione annuale e le iniziative intraprese, nonché le comunicazioni aziendali in materia di anticorruzione;

In particolare, devono essere obbligatoriamente trasmesse al suddetto Responsabile le informazioni concernenti:

- provvedimenti, notizie e sanzioni provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati previsti dalla Legge, nei confronti dei destinatari del Piano, o dai quali risultino inadempimenti od omissioni;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dalla Legge e dal Piano;
- contestazioni che l'Amministrazione pubblica ha formalmente inoltrato alla Società;
- rapporti predisposti dalle strutture della Società e dagli organi di controllo, nell'ambito della loro attività di vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme della Legge e alle disposizioni del Piano.

Inoltre, tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare al Responsabile comportamenti che possono rappresentare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità.

Ogni informazione, dato, segnalazione, report previsto dal Responsabile viene custodito in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) predisposto a cura dello stesso, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

Il dettaglio dei flussi informativi individuati è stato inserito nell'allegato del manuale dei Protocolli PPC.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

### 7.2.2.3. Informatizzazione dei processi

L'informatizzazione dei processi consente la tracciabilità del processo e riduce il rischio di blocchi non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

## 8. TRASPARENZA

In attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 97/2016, il quale ha apportato modifiche al D.lgs. 33/2013, nel presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è inserita un'apposita sezione relativa alla trasparenza dove vengono individuati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dal D.lgs. 33/2013.

### 8.1 Contesto normativo di riferimento

La nozione di trasparenza, già introdotta nell'ordinamento dall'art. 11 del D.lgs. 27 ottobre 2009 n° 150, nell'ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorare l'efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell'attuale quadro normativo, anche in considerazione dei recenti e penetranti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la portata e definito le modalità di attuazione.

La Legge 6 novembre 2012 n° 190 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" ha individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il D.lgs. 14 marzo 2013 n° 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l'accesso civico.

Ai sensi dell'art. 2 bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 fra i destinatari del decreto stesso vi sono anche le società in controllo pubblico.

Come evidenziato da ANAC (Delibera n. 1064/2019), *"il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i*



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

*principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.”.*

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalle norme sopra richiamate, ANAC ha emanato nel tempo le proprie Linee Guida. Di particolare interesse risulta la Delibera n. 1134/2017 i cui contenuti sono espressamente richiamati anche nel PNA 2019 (“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”).

L’ANAC, con la sopra citata Determinazione in tema di trasparenza, ha precisato che per le società in controllo pubblico la disciplina deve essere osservata sia relativamente all’organizzazione che alle attività di pubblico interesse.

Le misure di trasparenza devono essere inserite, in apposita sezione, all’interno del documento integrativo del c.d. “Modello 231” che detta le misure di prevenzione della corruzione. Esse devono prevedere gli strumenti atti ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi dei dati, documenti e informazioni da pubblicare, le tempistiche di attuazione degli obblighi, nonché i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione.

I dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono precisamente elencati nell’allegato n. 1 della suddetta determina, la quale prescrive altresì determinate modalità di pubblicazione di alcuni dati.

## **8.2 Obiettivi e finalità**

Mediante l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, Udine Mercati s.r.l. intende perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- promuovere l’efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione
- informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo: a tal fine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dovrà predisporre una serie di “schede-modello” da utilizzare per l’ottenimento dei dati da pubblicare e per monitorare la correttezza degli stessi.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

### 8.3 Responsabile per la trasparenza

E' prevista l'individuazione e la nomina del Responsabile per la Trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che svolge stabilmente un'attività di controllo sugli adempimenti in capo alla Società degli obblighi di pubblicazione assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 D.Lgs. 33/2013).

Il Consiglio di Amministrazione di Udine Mercati nella seduta del 15 dicembre 2015, ha nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il rag. Andrea Sabot. Relativamente alla trasparenza il RPCT ha il compito di:

- ❖ effettuare una costante attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Nell'attività di monitoraggio e vigilanza, da compiersi con periodicità almeno semestrale, il RPCT può avvalersi di referenti e incaricati da lui nominati;
- ❖ riferire al Consiglio di Amministrazione della Società e segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al Consiglio stesso, all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, all'ANAC ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare.

Il Responsabile della Trasparenza elabora annualmente il programma formativo per la trasparenza. Il programma formativo in materia di trasparenza costituisce parte integrante del Programma in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, analiticamente descritto al paragrafo n. 7.2.2.1 del presente Piano.

In questa sede si ricorda che nel programma devono essere garantiti strumenti di aggiornamento tecnico e professionale importanti sul tema trasparenza.

Le modalità di svolgimento dei singoli interventi formativi dovranno essere le più idonee ad assicurare il bilanciamento tra l'esigenza di un'adeguata formazione e le ragioni della economicità della gestione e dell'accessibilità ai contenuti formativi.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

### 8.5 Dati oggetto di pubblicazione e soggetti incaricati della pubblicazione

La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti previsti dal D.lgs. 33/2013 nel sito internet della Società cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito stesso direttamente ed immediatamente senza alcuna preventiva autenticazione ed identificazione.

I dati sono reperibili sul sito [www.udinemercati.it](http://www.udinemercati.it), alla sezione “Società trasparente”.

Nell’Allegato 1 del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono individuati, per ciascun obbligo, i soggetti responsabili della trasmissione dei dati e i soggetti responsabili della pubblicazione, nonché i termini entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione.

I soggetti individuati come responsabili della trasmissione devono conservare i file in una cartella dedicata e trasmetterli al responsabile della pubblicazione esclusivamente tramite email interna.

In Udine Mercati Srl è stata individuata nella persona di Stefania Borghese la figura di responsabile della pubblicazione, in quanto la posizione ricoperta consente di venire a conoscenza di tutte le informazioni, dati e documenti oggetto di obbligo di pubblicazione nella sezione “Società Trasparente”.

Il responsabile della pubblicazione provvede alla pubblicazione della documentazione ricevuta tramite accesso al programma utilizzato, secondo le tempistiche indicate nell’allegato di cui sopra.

### 8.7 Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza sono affidati al Responsabile della Trasparenza.

Il Responsabile è in particolar modo tenuto ad assicurare la correttezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Il monitoraggio sarà effettuato con cadenza almeno trimestrale.

### 8.8 Alimentazione dei flussi informativi

Tenuto conto delle caratteristiche dimensionali organizzative di Udine Mercati Srl e considerata la necessità di snellire i processi di attuazione, si ritiene di dare corso al richiesto flusso informativo volto ad alimentare le voci oggetto di pubblicazione sul sito [www.udinemercati.com/it](http://www.udinemercati.com/it) mediante comunicazione informatica via e-mail interna all’incaricata della pubblicazione.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

### 8.9 Informatizzazione dei processi

L'informatizzazione dei processi consente la tracciabilità del processo e riduce il rischio di blocchi non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

Sarà cura della società attivarsi al fine di adeguare il processo di informatizzazione qualora necessario.

### 8.10 L'accesso civico "semplice" e "generalizzato"

Il legislatore della riforma di cui al D.lgs. 97/2016 ha precisato che la trasparenza è «condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, (che) integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino».

Alla luce di quanto sopra, il D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, disciplina due tipologie di accesso civico che vanno ad aggiungersi al "tradizionale" accesso documentale ex artt. 22 e ss. L. 241/1990.

L'art. 5, comma 1, D.lgs. 33/2013, disciplina il c.d. accesso civico "semplice", disponendo che l'obbligo posto in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi ove sia stata omessa la loro pubblicazione.

Tale strumento riguarda pertanto solo i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e attribuisce un diritto esercitabile da chiunque, non necessitando di idonea motivazione, né tantomeno della prova di alcun interesse diretto, concreto e attuale. Il fine è rappresentato dalla libertà di accedere alle informazioni.

Il secondo comma dell'art. 5 su citato attribuisce altresì a chiunque in diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si parla, in tale ipotesi, di accesso civico "generalizzato".

L'istituto, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone, rappresenta una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Per espressa volontà legislativa esso è stato introdotto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.





ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

Tale strumento si traduce in un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, compresi i dati e i documenti per i quali non sia stabilito un obbligo di pubblicazione.

L'ambito oggettivo dell'accesso generalizzato risulta quindi eccezionalmente ampio essendo esteso anche a dati e informazioni che, come tali, prescindono da un supporto documentale e possono pertanto comportare un onere di rielaborazione da parte dell'amministrazione.

Vi è dunque un'accessibilità pressoché totale, tanto in relazione agli aspetti organizzativi, tanto in relazione alle attività espletate dalla pubblica amministrazione, che incontra come unico limite la tutela di interessi giuridicamente rilevanti così come definiti dall'art. 5 bis. D.lgs. 33/2013.

Il legislatore ha configurato due tipi di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni:

- le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all'accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secondo quanto previsto all'art. 5-bis, co.3;
- i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all'art. 5-bis, co. 1 e 2 del D.lgs. 33/2013.

Ai sensi del quinto comma del suddetto art. 5 bis *“Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (..) è tenuta a dare comunicazione agli stessi (..). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso”*.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis, co. 6 del D.lgs. 33/2013, con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'ANAC ha adottato delle Linee Guida aventi ad oggetto indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013. Su tali Linee Guida è stata acquisita l'intesa del Garante per la protezione dei dati personali ed è stato ottenuto il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8, comma 1 del D.lgs. 281/1997.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Rev05\_2020

In tale occasione ANAC ha chiarito che l'accesso generalizzato deve essere consentito anche nell'ipotesi in cui esso riguardi un numero cospicuo di documenti e informazioni; ciò ad eccezione del caso in cui l'istanza risulti manifestamente irragionevole, tanto da interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di attivare anche forme di dialogo cooperativo al fine di consentire all'interessato di riproporre una domanda proporzionata e compatibile con i principi regolatori dell'azione amministrativa.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dall'istanza.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 da parte di ciascun cittadino, è stato predisposto un apposito modello scaricabile dal sito internet <https://www.udinemercati.com/it/content/accesso-civico> utilizzabile per l'invio della richiesta.

Nella medesima sede del sito è altresì pubblicato il Regolamento adottato da Udine Mercati s.r.l. per la gestione delle richieste di accesso civico adottata dalla Società.

### **8.11 Trasparenza e Tutela dei dati personali**

A partire dal 25 maggio 2018 è divenuto obbligatorio e direttamente applicabile il Regolamento UE 2016/679, mentre il D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 è intervenuto sul D.lgs. 196/03 (Codice della Privacy) introducendo norme atte ad armonizzare la disciplina nazionale al suddetto Regolamento ed abrogando le disposizioni in contrasto con la disciplina comunitaria.

Fra le principali novità vi è l'introduzione del principio di responsabilizzazione (*accountability*).

In forza di tale principio, di cui al combinato disposto ex artt. 5 e 24 del GDPR, il titolare del trattamento deve assicurare e deve essere in grado di dimostrare mediante misure tecniche e organizzative adeguate che i dati siano:

- ✓ trattati in base ai criteri di liceità, correttezza e trasparenza;
- ✓ raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- ✓ adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- ✓ esatti e, se necessario, aggiornati;



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

- ✓ conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- ✓ trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Per i motivi di cui sopra Udine Mercati ha riesaminato ed aggiornato i propri modelli organizzativi, adottando altresì misure amministrative e tecniche idonee ad assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed ha nominato, come R.P.D. il Direttore Generale, rag. Andrea Sabot, che riveste altresì la qualifica di RPCT.

L'entrata in vigore della normativa sopra richiamata ha fatto sì che l'Autorità Nazionale Anticorruzione dedicasse una specifica sezione del PNA 2018 al contemperamento della disciplina del trattamento dei dati personali con quella vigente in materia di trasparenza.


A riguardo è stato fatto notare che, in perfetta sintonia con la normativa previgente, la base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è sempre rappresentata da una norma di legge o di regolamento.

ANAC ha però altresì precisato che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art 5 del Regolamento UE.

Ciò significa che:

- il dato dovrà essere trattato in conformità ai principi di adeguatezza, pertinenza e nei limiti di quanto necessario per adempiere alle finalità previste dalla legge;
- dovranno essere adottate misure idonee a cancellare o rettificare eventuali dati inesatti.

Nel PNA 2019 è stata inoltre analizzata la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 che ha riconosciuto rilevanza costituzionale al principio di trasparenza ex artt. 1 e 97 Cost.) e ha statuito che *“che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”*.

	<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 5 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Revo5_2020</b></p>
---	--	--

### **8.12 Durata degli obblighi di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 8, co. 3 comma, D.lgs. 33/2013 i dati, le informazioni, i documenti devono rimanere pubblicati per un periodo di 5 anni (decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione) e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

La disposizione prevede alcune eccezioni:

- ✓ per quanto attiene ai titolari di incarichi politici, di incarichi o cariche amministrative, di direzione o governo e di incarichi dirigenziali di cui all'art 14 del D.lgs. 33/13, i dati sono pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che devono essere pubblicate sino alla cessazione dell'incarico o del mandato;
- ✓ per quanto attiene ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza i dati di cui all'art 15 del suddetto decreto, devono essere pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico

Rimangono fermi i termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che prevede che i dati possano essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

Decorsi i termini di cui sopra, i relativi dati e documenti sono accessibili.



ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

Revo5\_2020

#### 09. LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETA' ALLA NORMATIVA

La Società si è dimostrata sensibile alle questioni poste dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e si è adoperata per assicurare una costante adeguatezza rispetto agli adempimenti previsti.

Con Delibera del 15 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha così provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza nella persona del rag. Andrea Sabot. Allo stesso RPCT sono state attribuite anche le funzioni di Responsabile della Protezione dei dati personali.

Con Delibera dell'Assemblea dei Soci del 23 aprile 2018, le funzioni di Organismo di Vigilanza sono state attribuite alla rag. Giovanna Ferrara, cui il Consiglio di Amministrazione ha attribuito altresì le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione.

In occasione dell'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, avvenuta in data 26/07/2016, la società ha inserito in tale modello una sezione specifica dedicata al Piano di Prevenzione della Corruzione già approvato per il triennio 2016-2018, scegliendo così un approccio integrato e coordinato tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. 231/2001 e quelli per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla L. 190/2012, coerentemente con le indicazioni fornite dall'ANAC nelle varie Linee Guida emanate.

Relativamente alle attività svolte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione dalla sua nomina si segnalano in particolare la predisposizione del primo PTPC e il suo aggiornamento annuale, nonché la compilazione delle relazioni annuali sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013, la Società ha creato sul proprio sito internet la sezione "Società Trasparente" in cui vengono costantemente pubblicati ed aggiornati i dati, documenti e informazioni richiesti dalla normativa in materia di trasparenza. È stato inoltre predisposto il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, poi ricompreso all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 luglio 2017, come previsto a seguito delle modifiche normative apportate dal D.Lgs. 97/2016.



**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

**Revo5\_2020**

Nel corso del 2019, in particolare, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha verificato il livello di adeguamento della società alla normativa in materia di trasparenza ed organizzato specifici incontri in materia di anticorruzione e trasparenza.

Alla luce del nuovo PNA 2019, il RPCT ha altresì provveduto a modificare l'approccio valutativo del rischio, da quantitativo a qualitativo.

Il presente Piano prevede inoltre una più chiara programmazione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza e specifiche tempistiche di monitoraggio in relazione alla loro attuazione.

Si rappresenta che nel corso dell'anno non sono pervenute richieste di accesso civico né alcuna segnalazione di illecito da parte dei dipendenti.



**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

Rev05\_2020

**10. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI**

La Tabella sotto riportata sintetizza gli interventi previsti nel corso del triennio di riferimento (2020-2022).

<b>MISURA</b>	<b>Conoscenza e diffusione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>
<b>TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE</b>	2020: 2 incontri (I e II semestre)
	2021: 2 incontri (I e II semestre)
	2022: 2 incontri (I e II semestre)
<b>UFFICIO/I RESPONSABILI</b>	RPCT
<b>MODALITÀ</b>	Definizione ed esecuzione del programma formativo di cui al paragrafo n. 7.2.2.1 del Piano. Test di apprendimento.
<b>MONITORAGGIO</b>	Frequenza: Semestrale
	Modalità: verifica adempimento programma formativo; verifica test apprendimento.

<b>MISURA</b>	<b>Analisi contesto interno</b>
<b>TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE</b>	2020: 2 incontri (I e II semestre)
	2021: 2 incontri (I e II semestre)
	2022: 2 incontri (I e II semestre)
<b>UFFICIO/I RESPONSABILI</b>	RPCT Dipendenti
<b>MODALITÀ</b>	Audit in occasione degli incontri effettuati in occasione dell'attuazione del programma formativo di cui al paragrafo n. 7.2.2.1 del Piano; Autovalutazione da parte dei dipendenti e valutazione RPCT.
<b>MONITORAGGIO</b>	Frequenza: semestrale
	Modalità: audizione dipendenti in occasione degli incontri formativi/audit/consultazioni

<b>MISURA</b>	<b>Analisi del contesto esterno</b>
<b>TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE</b>	2020: secondo semestre
	2021: secondo semestre
	2022: secondo semestre
<b>UFFICIO/I RESPONSABILI</b>	RPCT
<b>MODALITÀ</b>	Introduzione di forme di consultazione della collettività e degli <i>stakeholders</i> Verifica delle banche dati / rassegne stampe/ Rapporti e relazioni delle Autorità ritenuti rilevanti.
<b>MONITORAGGIO</b>	Frequenza: Annuale (in occasione della programmazione del PPCT per il triennio successivo)
	Modalità: check sui dati raccolti



**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

Rev05\_2020

MISURA	<b>Trasparenza</b>
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	2020: aggiornamento dati in conformità alle disposizioni D.lgs. 33/2013
	2021: aggiornamento dati in conformità alle disposizioni D.lgs. 33/2013
	2022: aggiornamento dati in conformità alle disposizioni D.lgs. 33/2013
UFFICIO/I RESPONSABILI	RPCT Responsabile della Pubblicazione Responsabili della Trasmissione dei dati
MODALITÀ	Check pubblicazioni
MONITORAGGIO	Frequenza: Semestrale
	Modalità: Verifica flussi / incontri con OIV

MISURA	<b>Patti d'integrità</b>
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	2020: verifica condizioni per predisposizione della misura
	2021: predisposizione della misura
	2022: adozione della misura
UFFICIO/I RESPONSABILI	RPCT
MODALITÀ	Predisposizione patto d'integrità e relative clausole da inserire negli atti di gara
MONITORAGGIO	Frequenza: annuale
	Modalità: audit

MISURA	<b>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi</b>
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	2020: acquisizione delle dichiarazioni / pubblicazione
	2021: analisi dell'attuazione della misura ed eventuale introduzione di una procedura
	2022: analisi dell'attuazione della misura ed eventuale introduzione di una procedura
UFFICIO/I RESPONSABILI	RPCT
MODALITÀ	Acquisizione delle dichiarazioni e verifica idoneità delle procedure
MONITORAGGIO	Frequenza: Annuale
	Modalità: Verifica attuazione della misura

MISURA	<b>Misure alternative alla rotazione ordinaria</b>
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	2020: adempimento continuativo
	2021: adempimento continuativo
	2022: adempimento continuativo
UFFICIO/I RESPONSABILI	Direttore Dipendenti





**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

**Revo5\_2020**

<b>MODALITÀ</b>	- rafforzamento delle misure di trasparenza; - maggior condivisione delle attività tra dirigente e dipendenti; - richiesta di una reportistica periodica sull'attività svolta; - individuazione della segregazione delle funzioni.
<b>MONITORAGGIO</b>	Frequenza: Trimestrale
	Modalità: Audit e verifica della reportistica

<b>MISURA</b>	<b><i>Pantouflage</i></b>
<b>TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE</b>	2020: verifiche a campione
	2021: predisposizione clausole
	2022: adozione atti necessari, ed eventuali aggiornamenti alla luce delle esigenze emerse
<b>UFFICIO/I RESPONSABILI</b>	RPCT
<b>MODALITÀ</b>	Definizione responsabilità /Verifiche/predisposizione clausole
<b>MONITORAGGIO</b>	Frequenza: Annuale
	Modalità: Verifiche a campione; Audit e consultazioni



**ALLEGATO 5 -  
PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA**

**Revo5\_2020**

**11. RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012**

Il presente Piano è soggetto ad aggiornamenti annuali così come previsto della norma di riferimento ovvero in seguito a indicazioni recepite da parte degli organismi vigilanti.

Le disposizioni del Piano che dovessero risultare in contrasto con le norme di legge sopravvenute a seguito dell'approvazione dello stesso devono intendersi automaticamente disapplicate.